REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **ROMA** SEZIONE **11**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**MARTINELLI**	**ANGELO**	**Presidente**
☐	**CARBONE**	**VINCENZO**	**Relatore**
☐	**RIZZI**	**ANTONIO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 25252/10
  depositato il 26/10/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720100153923360 IVA+IRPEG+IRAP 2006
  contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:
PHARMAGIC SRL
VIA GERANO 5 00156 ROMA RM

difeso da:
FRANSONI GUGLIELMO
VIALE BRUNO BUOZZI, 102 00197 ROMA RM

altre parti coinvolte:
AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

difeso da:
IANNACCONE AVV. MARIA PIA
VIA CRESCENZIO, 25 00193 ROMA RM

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 25252/10

UDIENZA DEL

07/11/2013 ore 10:30

SENTENZA

N°

575/11/13

PRONUNCIATA IL:

7.11.13

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

10 DIC 2013

Il Segretario

FATTO

La Pharmagic s.r.l. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, nonché contro l'Equitalia Sud s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Roma, avverso la cartella di pagamento emessa ex art. 36 *bis* del D.P.R. 600/1973 ed art. 54 *bis* del DPR 633/1972 per il periodo d'imposta 2006 relativamente all'IRAP, all'IRES ed all'IVA.

Rappresenta che il credito fiscale deve ritenersi estinto per compensazione con i crediti vantati da essa società nei confronti della Pubblica Amministrazione e, in via subordinata, la non sanzionabilità della pretesa erariale in ordine alle sanzioni, interessi di mora nonché compensi di riscossione, attesa l'impossibilità del pagamento per la crisi di liquidità dipendente dai mancati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione degli ingenti crediti vantati nei suoi confronti.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Si é costituita in giudizio l'Equitalia Sud s.p.a., Agente della Riscossione per la provincia di Roma,la quale controdeduce la propria carenza di legittimazione passiva in merito alle eccezioni relative all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo e la legittimità delle somme iscritte a ruolo a titolo di compensi di riscossione.

Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Si é costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, la quale controdeduce l'impossibilità di considerare estinto il debito tributario per effetto della compensazione con i crediti vantati dalla società nei confronti della Pubblica Amministrazione, attesa l'inesistenza di una specifica norma in proposito.

Controdeduce inoltre la piena legittimità dell'iscrizione a ruolo in ordine alle sanzioni ed interessi di mora perché la ricorrente non avrebbe dimostrata l'assenza di colpa.

Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con memoria depositata in prossimità della precedente udienza, la ricorrente articolava ancora più ampiamente le proprie censure ed ulteriore memoria é stata depositata in occasione della presente udienza, con la quale riassunte le doglianze esposte in precedenza, deposita la sentenza di questa Commissione, con la quale é stato accolto il proprio ricorso per il periodo d'imposta precedente a quello di cui si discute.

Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

DIRITTO

Quanto sopra rappresentato in fatto, la Commissione osserva che la ricorrente ha provato documentalmente l'impossibilità economico-finanziaria all'adempimento del tributo.

Tale situazione, così come risulta dalla documentazione probatoria esistente in atti, é conseguente a crediti non riscossi,ancorché esigibili, verso le A.S.L. e gli Ospedali pubblici per ben 5.883.578,00 alla data del 31 dicembre 2005, così come risultanti dagli allegati bilanci di esercizio.

Peraltro, é nota la situazione di deficit complessivo del sistema sanitario nazionale e le conseguenti difficoltà delle aziende sanitarie ed ospedaliere a far fronte ai

pagamenti nei confronti dei fornitori, testimoniate dai vari interventi legislativi succedutisi anche con provvedimenti di urgenza con i quali sono entrate in vigore normative finalizzate all'impossibilità della riscossione dei crediti da parte delle imprese fornitrici di beni e di servizi per la previsione della preclusione di azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie debitrici.
La ricorrente rappresenta attraverso l'analisi degli indici di indebitamento e solvibilità una situazione di obiettiva e consolidata crisi finanziaria per cui, alla chiusura del bilancio relativo all'anno 2005, l'esposizione bancaria ammontava ad euro 6.869.297,00 con la maturazione di interessi passivi nel citato esercizio per euro 335.515,00 ai sensi dell'art. 2425, punto 17 del c.c..
Ciò posto, la società si trova nella ben strana situazione di essere debitrice nei confronti dell' Amministrazione fiscale per euro 579.782,60, comprensivi di interessi e sanzioni, e di essere creditrice nei confronti della Pubblica Amministrazione di ben 5.883.578,00.
Al riguardo, la Commissione osserva che é fondata la doglianza formulata dalla ricorrente in ordine al fatto che l'impossibilità del pagamento dovuto a forza maggiore comporta di conseguenza un circolo vizioso con l'applicazione dell'art. 48 *bis* del DPR 602/1973, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario é inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento.
Nel caso di specie, la Sezione ritiene di dover fare riferimento agli articoli 5 e 6 del d.leg.vo 472/1997.
L'art. 5, afferente la colpevolezza, stabilisce, al 1° comma, che, nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa .
Quanto alla gravità della colpa, essa é disciplinata dal 3° comma del predetto art 5, ed "*e' grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non e' possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.*"
Se ne dovrebbe, quindi, inferire ad una interpretazione letterale di tale ultima disposizione che, soltanto nel caso di inadempimento occasionale, non sussiste la colpa grave con sussistenza della colpevolezza della ricorrente società.
Vi é però da soggiungere che l'art. 6 relativo alle cause di non punibilità prevede al 5° comma l'esimente della non punibilità del soggetto che ha commesso il fatto per forza maggiore.
La forza maggiore é quell' accadimento esterno e superiore al volere del soggetto che determina, in modo irresistibile ed inevitabile, il medesimo ad un'azione oppure ad un'omissione e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 180/E del 10 luglio 1998 la definisce " *ogni forza del mondo esterno che determina in modo inevitabile il comportamento del soggetto*".

In sostanza viene meno l'elemento soggettivo per cui l'illiquidità dovuta al mancato pagamento protrattosi per tempo indefinito da parte della Pubblica amministrazione costituisce esimente all' applicazione delle sanzioni tributarie.
Una particolare attenzione va in particolare rivolta all'IVA che essendo somma da riversare avrebbe dovuto essere accantonata al momento della sua percezione.
In proposito, va sottolineato che l'art. 2751 bis del codice civile stabilisce al n.1 che le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato hanno un privilegio generale rispetto a qualsiasi altro credito per cui anche per tale imposta va considerata l'esimente della forza maggiore, tenuto conto della ricordata prevalenza di tali retribuzioni rispetto a qualsiasi ulteriore credito.
Soccorre anche l'art. 1218 del codice civile, il quale pone a carico del debitore l'onere della prova, per la presente fattispecie assolutamente adempiuta, di non ave potuto adempiere all'obbligazione per cause a lui non imputabili con la dimostrazione della mancanza di colpa sottoqualsiasi profilo.
Ad ulteriore rafforzamento della presente decisione, la Commissione si riporta al 2° comma dell'art.10 della legge 27.07.2000, n.212, il quale stabilisce che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nel caso in cui il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione finanziaria.
Al riguardo, se é pur vero che la disposizione fa riferimento alla sola amministrazione finanziaria, non é precluso all'interprete di ricorrere ad un'interpretazione estensiva della disposizione perché il caso, se pur non espressamente previsto, é eguale a quello disciplinato e può quindi essere considerato implicitamente nella disposizione, tenuto peraltro conto dell'*intentio legislatoris,* che diviene pertanto norma né può essere sottaciuto l'insegnamento impartito al riguardo dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza del 18 dicembre 2007, n. 3171, depositata in data 11.02.2008.
In conclusione, tenute presenti le suesposte considerazioni devono essere annullati gli interessi di mora e le sanzioni pecuniarie amministrative.
Quanto alle spese di giudizio, di cui al 1° comma dell'articolo 15 del d. leg.vo 31.12.1992, n. 546, esse seguono alla soccombenza con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle medesime in favore della ricorrente, le quali si liquidano in euro 3000, 00 (tremilavirgolazerozero) , oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso limitatamente alla non debenza delle sanzioni e degli interessi di mora e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente,le quali si liquidano in euro 3000,00 (tremilavirgolazerozero) , oltre accessori di legge.
Così deciso in Camera di Consiglio, Roma, 7 novembre 2013

Il Giudice estensore

Il Presidente